

decorrenze	Scadenze
1/10/84	30/09/87
1/04/88	31/03/91
15/07/92	15/07/95
16/07/96	15/07/2000
8/03/2001	7/3/2005
1/03/2007	28/02/2011

### Indice della Sintesi Contrattuale

Artt. CCNL	Titoli	Pag. sintesi
10 -	Classificazione del personale	2 - 3
7	Tempo determinato	4
8	Lavoro ripartito	4
11	Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona	5
12	Prestazioni esclusivamente d'attesa	5
13	Periodo di prova	6
15	Orario di lavoro	6
15	Conviventi a 30 ore settimanali	7
15	Ex festività abolite	6
16-17	Straordinario - lavoro festivo - riposo settimanale- lavoro notturno	7
32- 33- 34-50	Retribuzione - divisori convenzionali - vitto e alloggio - calcolo ratei	8
37	Tredicesima	9
18	Ferie	9
35	Scatti di anzianità	9
26	Malattia	10
27	Infortunio	11
9	permessi formazione professionale	12
19	Sospensione lavoro extra feriale	13
20 - 21 - 22	Assenze e permessi - congedo matrimoniale	13
24	Tutela lavoratrici madri	14
30	Trasferimenti	14
31	Trasferte	14
47	Cassa Malattia Colf	16
48	Previdenza Complementare	16
38 - 39	Preavviso Trattamento di fine rapporto	13

## **CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE art.10**

### Livello A

collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi

### Livello A super

- a) Addetto alla compagnia
- b) Baby sitter. ( mansioni occasionali e/o saltuarie)

### Livello B

collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo.

### Livello B super

Assistente a persone autosufficienti

### Livello C

collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

### Livello C super

Assistente a persone non autosufficienti (non formato).

### Livello D

collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento.

### Livello D super

### Profili:

Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;

#### **NOTE art. 10**

Il collaboratore familiare inquadrato nel livello A dopo 12 mesi di anzianità nel settore passerà nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale

Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti.

La formazione del personale, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all'estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

#### **ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO art. 7**

E' prevista l'assunzione a tempo determinato **in forma scritta**, con scambio tra le parti della lettera di assunzione, per:

- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- sostituzione anche parziale dei lavoratori sospesi dal rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
- sostituzione di lavoratori assenti per ferie, malattia, infortunio, maternità o fruente di diritti istituiti da norme di legge sulla tutela dei minori e portatori di handicap.
- per l'assistenza extradomiliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

**Per le causali sopra indicate i datori di lavoro potranno avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato**

#### **LAVORO RIPARTITO art. 8 -**

E' consentita l'assunzione di due lavoratori che assumono insieme l'obbligo di un unico rapporto di lavoro ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile del lavoro svolto

Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione deve essere indicata la retribuzione e la parte normativa spettante a ognuno in base al presente contratto collettivo, la misura della percentuale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, e gli orari di lavoro.

I due lavoratori hanno facoltà di stabilire sostituzioni fra di loro, La retribuzione sarà riproporzionata in ragione dell'orario che viene effettivamente svolto

Eventuali sostituzioni da parte di terzi, sono vietate.

le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori comporta la cessazione del rapporto di lavoro anche per l'altro

Unica eccezione , il lavoratore che rimane in forza può chiedere di lavorare per l'intero orario di lavoro oppure indicare la persona con la quale, intende proseguire il lavoro ripartito, previa accettazione da parte del datore di lavoro

**DISCONTINUE PRESTAZIONI NOTTURNE DI CURA ALLA PERSONA art. 11**

Personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti.

La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 20 e le ore 8. **La retribuzione è quella prevista dalla tabella D**, con l'obbligo di corrispondere la cena, la prima colazione e una idonea sistemazione per la notte.

**PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D'ATTESA art. 12**

Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna

La durata della prestazione deve essere compresa tra le ore 21 e le ore 8, con l'obbligo di consentire al lavoratore il **completo** riposo notturno in un alloggio idoneo. **La retribuzione è quella prevista dalla tabella E** Nel caso in cui venissero richieste **prestazioni diverse dalla presenza**, queste **dovranno essere retribuite in aggiunta ed in base alla tabella C per ogni ora prestata**.

**PERIODO DI PROVA art. 13**

codice civile 2241

Il periodo deve intendersi di lavoro effettivo

D Super e D ..... 30 gg.

Restanti livelli ..... 8 gg.

**ORARIO DI LAVORO art. 15****CONVIVENTI  
DALORE SETT.DIVISORE**

fino al 30/9/8460260  
1/10/8458251  
1/4/8856243  
1/7/9255238  
1/1/200254,5236,16  
1/1/200354234,00

**NON CONVIVENTI  
DALORE SETT max.DIVISORE**

1/7/9248208  
1/4/200147203,6667  
1/1/200246199,3333  
1/1/200345195,00  
1/1/200444190,67  
1/3/200740173

**EX FESTIVITA' ABOLITE art. 17**

Sono state compensate mediante il riconoscimento del godimento dell'intera giornata nelle festività nazionali e infrasettimanali.

**I LAVORATORI CONVIVENTI INQUADRATI NEI LIVELLI C - B - B SUPER,**

possono essere assunti in regime di convivenza **con orario fino a 30 ore settimanali**; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:

- a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
- b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
- c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali.

La retribuzione sarà quella prevista dalla **tabella B** a prescindere dall'orario di lavoro svolto al di sotto delle 30 settimanali

Se richieste prestazioni oltre l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto :

? se rientrano nelle fasce orarie di cui sopra diritto alla sola retribuzione oraria per le ore eccedenti,

? se effettuate al di fuori delle fasce sopra indicate, diritto alla la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste per le ore straordinarie (art. 16).

**STRAORDINARIO art. 16**

Le ore di lavoro straordinarie verranno retribuite con la retribuzione oraria di fatto più le maggiorazioni previste. Le sotto indicate **maggiorazioni** sono in vigore **dal 1/11/78**.

**STRAORDINARIO FERIALE**

Maggiorazione del 25%.

**STRAORDINARIO FESTIVO E LAVORO FESTIVO**

Le prestazioni lavorative nella domenica o nelle festività nazionali e infrasettimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto.

**Dal 16/7/96 maggiorazione del 60%** sulla retribuzione globale di fatto.

Per il rapporto di lavoro a ore le festività non dovranno essere lavorate e verranno retribuite con 1/26mo. In caso di prestazione lavorativa è dovuta la maggiorazione suindicata.

**STRAORDINARIO NOTTURNO (dalle 22 alle 6)**

Maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale di fatto.

**LAVORO NEI GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE art. 14**

Maggiorazione del 50% + diritto all'uguale numero di ore di riposo.

**Dal 16/7/96 :**

in caso di prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, sempre che non sia goduto in altro giorno della stessa settimana, magg.ne del 40%. In caso di prestazioni nella giornata di riposo settimanale domenicale maggiorazione del 60% + diritto all'uguale numero di ore di riposo.

**LAVORO NOTTURNO**

**Dal 16/7/96** maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale di fatto.

**RETRIBUZIONE art. 32**

La retribuzione è distinta nelle seguenti voci:

1. retribuzione minima contrattuale;
2. scatti di anzianità;
3. eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
4. eventuale superminimo.

**MINIMI RETRIBUTIVI E INDENNITA' SOSTITUTIVA VITTO E ALLOGGIO artt. 33 e 36**

I minimi fissati nelle tabelle vengono rivalutati annualmente da una Commissione Nazionale, secondo le variazioni del costo della vita rilevate dall'Istat, al 30 novembre di ogni anno, con decorrenza 1 gennaio.

**DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

A tutti gli effetti contrattuali la **quota giornaliera** si ottiene dividendo la retribuzione per **26**. Se il contratto esprime giorni di calendario si divide per 30.

Per determinare la **retribuzione mensile** =

**Retribuzione oraria x ore lavorate settimanali x 52 (settimane) : 12 (mesi) + valore vitto e alloggio se goduto.**

**RATEI**

A tutti gli effetti contrattuali (13ma - ferie - tfr ) per il calcolo dei 12mi, le frazioni **pari o superiori a gg. 15** equivalgono a **1 rateo**.

**TREDICESIMA MENSILITA' art. 37**

Una mensilità al 31/12 di ogni anno della retribuzione globale di fatto (compreso valore vitto e alloggio se goduto).

**FERIE art. 18**

(compreso valore vitto e alloggio se goduto) Salvo diverso accordo, il periodo è maggio -settembre .Su richiesta e accordo è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco di un biennio.

**Dal 8/3/2001** Le ferie potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purchè concordati tra le parti

**DALFINO A 3 ANNIOLTRE 3 ANNI**

1/11/7820/26mi25/26mi

1/07/9225/26mi25/26mi

16/7/9626/26mi26/26mi

**SCATTI DI ANZIANITA' art. 35**

Dal 22/5/72 massimo **7 scatti biennali 4%** sul minimo di categoria.

Dal 1/8/92 detti scatti non possono essere assorbiti da un eventuale superminimo.

**MALATTIA art. 26**

Dovrà essere giustificata con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all'indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

**Dal 8/3/01 CONSERVAZIONE DEL POSTO PER CONVIVENTI E NON****ANZIANITA'GG. CALENDARIO**

fino a 6 mesi10

da 7 mesi a 2 anni45

oltre 2 anni180

**INDENNITA' ECONOMICA DI MALATTIA****ANZIANITA'GG. AL 50%GG. AL 100%TOTALE GG.**

fino a 6 mesiprimi 3 gg.dal 4° in poi8

da 7 mesi a 2 anniprimi 3 gg.dal 4° in poi 10

oltre 2 anniprimi 3 gg.dal 4° in poi15

**INFORTUNIO art. 27**

Dovrà essere giustificato con regolari certificati medici. Il personale che gode di vitto e alloggio avrà diritto all'indennità sostitutiva solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

**CONSERVAZIONE DEL POSTO  
ANZIANITA'GG. CALENDARIO**

fino a 6 mesi 10  
da 7 mesi a 2 anni 45  
oltre 2 anni 180

**TRATTAMENTO ECONOMICO**

Primi 3 giorni a carico del datore di lavoro.  
Per il periodo successivo l'indennità è corrisposta dall'INAIL.

**PERMESSI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE art. 9**

Dal 16/7/96 Per i lavoratori **a tempo pieno e indeterminato** con anzianità di servizio di almeno 18 mesi presso lo stesso datore di lavoro:

Dal 1/3/07 Per i lavoratori **a tempo pieno e indeterminato** con anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro:

**40 ore annue retribuite** per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.

**SOSPENSIONI DI LAVORO EXTRAFERIALI**

In caso di sospensioni extraferiali per esigenze del datore di lavoro sarà corrisposta la retribuzione. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l'indennità sostitutiva.

**ASSENZE E PERMESSI artt. 20 e 21**

In caso di **decesso di familiari** (fino al 2° grado di parentela) spettano **3 giorni di calendario retribuito..**

Al lavoratore uomo per la **nascita di un figlio** spettano **2 giorni di permesso retribuito..**

Per visite mediche documentate e coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.

**orario settimanale fino a 30 ore convienti**

12 ore annue retribuite 16 ore annue retribuite

**CONGEDO MATRIMONIALE art. 23**

Compete un congedo straordinario della durata di **15 giorni di calendario**. Per coloro che usufruiscono del vitto e alloggio qualora non ne usufruiscano in detto periodo compete l'indennità sostitutiva.

#### **LAVORATRICI MADRI art. 24**

Dall'inizio della gravidanza (purchè intervenuta in costanza di rapporto di lavoro) e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, **la lavoratrice non può essere licenziata**, salvo che per giusta causa.

**Le dimissioni** rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate **in forma scritta**. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verificano cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.

In caso di **dimissioni volontarie** presentate durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, lavoratrice **non è tenuta al preavviso**.

#### **TRASFERIMENTI art. 30**

In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. per i primi 15 giorni viene riconosciuta una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per il lavoratore e per gli effetti personali, sono a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore che non è stato preavvisato e che non accetta il trasferimento ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso,

#### **TRASFERTE art. 31**

Il lavoratore convivente è tenuto a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie.

In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.

Avrà diritto al rimborso di eventuali spese di viaggio sostenute

Avrà diritto a una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni effettuati in trasferta, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

**CASSA MALATTIA COLF ART. 47**

La Cassa Malattia Colf erogherà le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia.  
Dovrà essere definito un apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART. 48**

entro tre mesi dovrà essere istituita una forma di previdenza complementare  
contributo a carico del datore di lavoro : 1% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.  
contributo a carico del lavoratore 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

### **PREAVVISO art. 36**

Da calcolare in giorni di calendario.

In caso di **dimissioni** il preavviso è ridotto del **50%**.

**FINO A 5 ANNI OLTRE I 5 ANNI**

Tutto servizio. 15 gg. 30 giorni

**FINO A 2 ANNI OLTRE I 2 ANNI**

Lavoro inferiore alle 24 ore settimanali. Dal 16/7/96 Lavoro inferiore alle 25 ore settimanali 8 gg. 15 gg.

**FINO A 1 ANNO OLTRE 1 ANNO**

Personale che usufruisce di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro e con i propri mobili. 30 gg. 60 giorni

### **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

- IMPIEGATI:
  - \* fino al 30/4/58 = gg. 15 annui;
  - \* dal 1/5/58 = gg. 30 annui.
- TUTTO SERVIZIO CONVIVENTE E NON:
  - \* fino al 30/4/58 = gg. 8 annui;
  - \* dal 1/5/58 = gg. 15 annui;
  - \* dal 22/5/74 = gg. 20 annui.
- RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE ALLE 24 ORE SETTIMANALI:
  - \* fino al 22/5/74 = gg. 8 annui;
  - \* dal 22/5/74 al 31/12/78 = gg. 10 annui;
  - \* dal 1/01/79 al 31/12/79 = gg. 15 annui;
  - \* dal 1/01/80 al 31/12/89 = gg. 20 annui.

**dal 1/6/82 vedi L. 297/82**

In caso di godimento del vitto e dell'alloggio tali indennità vanno calcolate.

**Anticipo t.f.r.** - Su richiesta del lavoratore , max una volta l'anno, misura max 70%